

STUDIO LEGALE ABENIACAR
V.le E. Chiesa 20-54100 Massa (MS)
P.zza Attias 37 -57121 Livorno (LI)
Tel e fax:0585.43900
Mail:avv.abeniacar@gmail.com

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

Per la Signora **PAULA NICOLETA MANEA**, nata a Peris (Romania) il 31.03.1979 (C.F. MNAPNC79C71Z129Z) e residente a Tresana (MS), in Via Don Minzoni 2 Fraz.Barbarasco, rappresentata e difesa, giusta procura in calce e congiunta al presente atto (rilasciata su foglio separato), dall'Avv.Francesca Abeniacar (C.F.:BNCFN67D54E625S) del foro di Massa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Viale E.Chiesa 20, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax n. 0585/43900 e al seguente indirizzo di PEC: avv.abeniacar@puntopec.it;

-ricorrente-

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F.: 80185250588), in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 - (pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LA SPEZIA**, (C.F.: 80009130115) in persona del legale rappresentante Dirigente *pro-tempore*, con sede in viale Italia 87, La Spezia, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 - (pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

-resistenti-

nonché

nei confronti di tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali A048 e A049, educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, inseriti nella I^a e II^a Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e di Istituto della provincia di La Spezia, valide per gli aa. ss. 2020-2022, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento senza riserva della ricorrente nella I^a fascia di dette GPS a far data dal 09/09/2020 per le classi concorsuali A048 e A049, si vedessero revocare l'incarico annuale per la supplenza, successivamente a tale data conferito, in favore della ricorrente a seguito del regolare scorrimento delle relative graduatorie in esito all'accoglimento del presente ricorso



BREVE PREMESSA IN DIRITTO

1) Ai fini della mirata ricostruzione dei fatti sottesi all'odierno giudizio, avente ad oggetto l'illegittimo mancato scorrimento delle graduatorie di I^ fascia per gli insegnamenti A048 e A049, relativa ai docenti abilitati all'insegnamento, graduatorie in cui la ricorrente si trova collocata in seconda posizione, pare opportuno premettere brevi cenni sulle novità introdotte con il D.M. MIUR in data 10/07/2020 n.60 (**Doc.1**) in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica.

Tale Decreto ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, le procedure di istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (di seguito GPS) e di istituto di cui alla L.n.124/99 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (art.1).

Per quel che qui interessa, agli artt.2 comma 5 e 3 del citato Decreto si prevede che per l'attribuzione delle supplenze annuali, debbano utilizzarsi le c.d. GAE (Graduatorie Ad Esaurimento, ex permanenti) ed, in caso di loro incapienza od esaurimento si debba procedere allo scorrimento delle GPS di I^ fascia, in caso di ulteriore incapienza di queste ultime, si dovranno attingere i docenti collocati nelle graduatorie di II^ fascia ed, in caso di esaurimento anche di queste, verranno allora utilizzate le graduatorie d'istituto di cui all'art.11.

In particolare, secondo l'art.3 le GPS, cui si deve attingere in subordine alle GAE (comma 1), sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza per una sola provincia (comma 2) e sono a loro volta distinte in due diversi tipi di graduatorie:

- i) graduatorie di I^ fascia, ove si trovano collocati i titolari di specifica abilitazione all'insegnamento- come la Sig.ra Manea a seguito del Decreto ministeriale di riconoscimento del relativo titolo conseguito all'estero, come si illustrerà infra-. (**Docc.3, 13 e 16**);
- ii) graduatorie di II^ fascia, ove trovano posto gli aspiranti supplenti in possesso del solo titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto (comma 6).

All'art.8 del DM si prevede che gli aspiranti all'insegnamento nelle GPS vengano graduati sulla base del possesso dei relativi titoli come previsti, mentre è importante fin d'ora precisare che all'art.10 si prevede anche che *“Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia , cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia ”*

3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1:

a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l'attribuzione



delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti”.

L'intenzione del legislatore, nelle more dei concorsi pubblici volti all'assunzione a tempo indeterminato di 32.000 insegnanti di cui si stanno fissando le date di espletamento proprio in questi giorni risiede, all'evidenza, nell'esigenza che prevalga il criterio meritocratico anche per l'attribuzione delle supplenze e che vengano quindi preferiti i docenti muniti di abilitazione rispetto a tutti gli altri e ciò anche se tale titolo di abilitazione all'insegnamento sia stato conseguito successivamente alla domanda di inserimento nelle graduatorie¹, in modo da evitare il più possibile l'assegnazione delle supplenze a soggetti privi della relativa abilitazione all'insegnamento.

A livello procedurale viene quindi previsto che ogni aspirante supplente presenti la relativa domanda di inserimento nelle GPS ed in quelle d'istituto, indicando i titoli di carriera legittimanti.

Inoltre, nella domanda di partecipazione il candidato doveva indicare la classe di concorso e gli Istituti Scolastici di propria scelta che, anticipiamo fin d'ora, la ricorrente aveva limitato, per la preferibile convocazione annuale ed a tempo pieno dalla GPS a due (Istituto Pacinotti, ove sapeva essere disponibili tre cattedre annuali e Mazzini di La Spezia, dove ce n'era una **Doc.10**), indicando invece uno svariato numero di istituti in relazione alle graduatorie d'istituto.

Ebbene, malgrado la chiarezza del dettato normativo, lo stesso risulta esser stato, nel caso che ci occupa, palesemente violato dalle Amministrazioni in indirizzo ai danni della ricorrente la quale, pur trovandosi al 2° posto delle due graduatorie di I^ fascia per le classi d'insegnamento A048 e A049, a tutt'oggi non è ancora stata convocata per il conferimento di una supplenza annuale per l'istituto nella classe A048 espressa in sede di preferenza, mentre è stata convocata per una supplenza di durata inferiore all'anno e per un orario ridotto e disagiato nella sede di un Istituto di Levante, per sole 12 ore settimanali, da suddividersi in due distinti e distanti plessi scolastici di Deiva Marina e Rio Maggiore, cui è stata costretta a rinunciare anche a seguito di una convocazione all'Istituto Capellini di La Spezia, per una supplenza breve fino a giugno ma ad orario intero di 18 ore, cui tuttavia l'USP non ha più dato seguito (**Docc.da 29 a 31**).

Ciò premesso, si passa ora ad illustrare il lungo e defatigante iter procedurale che ha permesso alla ricorrente l'utile collocamento nella GPS di I^ fascia per le classi di concorso A048 e A049 in quanto in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero e riconosciuto produttivo di effetti giuridici a far data dal 09/09 u.s. (**Docc.1, 3 e 16**) .

FATTO

1) IL LUNGO ITER DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE

¹ Nel nostro caso, come vedremo , in realtà la ricorrente aveva già da tempo conseguito il titolo di abilitazione, ma fino al 09/09 u.s. era in attesa del riconoscimento.



CONSEGUITA ALL'ESTERO E L'INSERIMENTO NELLE GPS DI I^ FASCIA.

I.1 Con domanda sottomessa in data 02/08/2017, integrata con prot.10214 del 28.8.2017, la Sig.ra Manea ha presentato istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale abilitante all'insegnamento conseguito in Romania, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE come recepita dal D.Lgs. 09/11/07 n.206, ai fini di ottenere il riconoscimento dell'abilitazione alla docenza nelle classi di concorso A049, Scienze motorie e sportive nella Scuola secondaria di I grado e A048, Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado **(Doc.2)**.

Ai sensi del 6° comma dell'art.16 del D.Lgs. 09/11/2007 n.206, il termine previsto per l'adozione del provvedimento finale di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero è fissato in 4 mesi (in tal senso TAR Lazio Sez.III bis 20/05/2020 n.5324).

I.2 A seguito di svariati solleciti, finalmente, con D.D. n.1516 del 31.10.18, ricevuto per posta solo il 27/11 successivo, veniva riconosciuto il richiesto titolo di abilitazione all'esercizio della docenza nelle citate classi di concorso posseduto dalla Sig.ra Manea, subordinatamente al superamento, a scelta dell'interessata, di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento **(Doc.3)**.

In particolare, al punto n°4 di detto decreto **(pag.4)** veniva espressamente precisato che, dalla data di adozione del provvedimento di riconoscimento definitivo, “decorreranno i relativi effetti giuridici”;

I.3 La Sig.ra Manea optava quindi per il tirocinio di adattamento **(Doc.4)**, che tuttavia poteva iniziare solo l'anno scolastico successivo a quello del citato Decreto, emesso il 31/10/18 e recapitato solo il 27/11/2018, cioè ad anno scolastico da tempo iniziato e quindi ormai tardi per comunicare l'Istituto prescelto ed essere ammessi al relativo tirocinio, di durata pari all'annualità scolastica **(Doc.5)**.

I.4 Dopo svariati solleciti formulati a seguito anche dello smarrimento della domanda di tirocinio **(Docc. da 5 a 8)**, finalmente la ricorrente riusciva ad iniziare il prescritto tirocinio all'Istituto comprensivo Dante Alighieri di Aulla **(Doc.9)**, tirocinio che si concludeva in concomitanza con la fine dell'a.s. 2019/2020, il 10/06/2020, come risulta dalla relazione di valutazione finale, recante parere favorevole, tuttavia protocollata in uscita solo il 31/07 successivo **(Doc.10)**.

I.5 In data 05/08/2020 la Sig.ra Manea presentava, sull'apposita piattaforma telematica, regolare domanda di inserimento nelle GPS per la Provincia di La Spezia ed assegnazione per l'A.S.2020/21 **(Doc.11)**, esprimendo come prima preferenza la classe di concorso A48 per l'assegnazione per la supplenza di una delle tre cattedre che sapeva vacanti all'Istituto Pacinotti di La Spezia **(Doc.12)**, nella consapevolezza di aver superato positivamente la misura compensativa del tirocinio **(Doc.10)** e che lo scioglimento formale della riserva sul riconoscimento del titolo di abilitazione



all'insegnamento sarebbe avvenuta mediante Decreto Ministeriale di lì a pochi giorni.

Come 2^ scelta, la ricorrente sceglieva l'Istituto Mazzini, sempre di La Spezia, per la medesima classe di concorso.

I.6 In data 03/09/2020 l'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia pubblicava le Graduatorie Provinciali per le Supplenze valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 (**Doc.13 e 14**) correttamente compilate e che, per quanto interessa la Sig.ra Manea, la vedevano utilmente collocata al 2° posto nella graduatoria di I^ fascia (quella dei docenti abilitati ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10/07/2020 **Doc.1**), ancorchè con la riserva relativa al superamento del tirocinio formativo per il quale aveva già conseguito il parere favorevole, a far data dal precedente 31/07 (**Doc.9**);

I.7 Sempre solo dopo svariati solleciti (**Doc.15**), finalmente in data **09/09/2020** il MIUR, nel prendere atto dell'esito favorevole del prescritto tirocinio di adattamento, ha decretato il definitivo riconoscimento del titolo di abilitazione della Sig.ra Manea alla docenza per le citate classi di concorso A048 e A049 (**Doc.16**).

Pertanto, secondo quanto stabilito al n°4 del precedente decreto del 31/10/18 (**Doc.3**), da tale data del 09/09/2020 iniziava la decorrenza dei “*relativi effetti giuridici*” con la conseguente efficacia, non più soggetta a condizioni, dell'utile seconda posizione nelle GPS di I^ fascia medio tempore pubblicate, cui doveva necessariamente conseguire la convocazione per una supplenza di durata annuale ad orario pieno.

Purtroppo, come verrà illustrato infra, l'Amministrazione resistente ha preferito attingere solo ed esclusivamente dalle GPS della II^ fascia per l'attribuzione degli incarichi di supplenza annuale, lasciando la ricorrente letteralmente ... “al palo”.

II.IL MANCATO SCORRIMENTO DELLE GPS DI I^ FASCIA DELLE GPS PER LE CLASSI DI CONCORSO A048 E A049 E LA MANCATA ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI SUPPLENZA.

II.1 Come detto, dall'elenco delle disponibilità pubblicato sul sito dell'USP di La Spezia (**Doc.12**), alla data di inizio del corrente anno scolastico, per la classe di concorso A048 risultavano disponibili:

- 3 supplenze annuali a tempo pieno di 18 ore all'Istituto Pacinotti di La Spezia, sede di 1^ scelta espressa nella domanda di partecipazione alla GPS di I^ fascia (**Doc.10**);
- 1 supplenza annuale a tempo pieno di 18 ore all'Istituto Mazzini di La Spezia, sede di 2^ scelta espressa nella domanda di partecipazione alla GPS di I^ fascia;
- 3 supplenze annuali all'Istituto Capellini Sauro;



- svariate cattedre in vari istituti scolastici della città secondari di I e II grado per le classi di concorso in cui la Sig.ra Manea risulta abilitata al 2° posto della relativa graduatoria.

Pertanto, in forza della citata normativa, la sig.ra Manea aveva diritto alla convocazione per una supplenza annuale ad orario intero di 18 ore settimanali, quantomeno per la classe di concorso A048 prescelta.

II.2 Diversamente, non avendo ricevuto alcuna convocazione da parte delle intestate Amministrazioni, l'esponente dapprima richiedeva riscontro per le vie brevi il 16/09 (**Doc.17**) e subito, i giorni seguenti, mediante apposite diffide volte all'assegnazione della cattedra prescelta all'istituto Pacinotti di La Spezia, inviate da parte del sottoscritto difensore, rimaste tuttavia ad oggi prive di alcun riscontro, benchè tutte regolarmente ricevute e protocollate (**Docc. da 17 a 23**).

Tutte le suddette istanze e diffide risultano ad oggi ancora inesitate.

II.3 Malgrado ciò, solo dalla visione dell'apposita sezione del sito dell'Ufficio scolastico Provinciale di La Spezia (**Doc.24**), la ricorrente ha appreso che in data 16/09 u.s., successivamente quindi alla data del 09/09/20 di emanazione del Decreto definitivo di riconoscimento della sua abilitazione alla docenza nella citata classe di concorso, le tre cattedre in supplenza per l'intero A.S.2020/21, fino a quel momento disponibili per la sua classe di concorso A048 presso l'Istituto Pacinotti, sede della sua prima scelta, una delle quali avrebbe quindi dovuto esserle senz'altro assegnata, al pari di tutte le altre disponibili in città per i due insegnamenti A048 e A049, erano invece illegittimamente ed ingiustamente state assegnate a svariati diversi insegnanti posti nella II^ fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (**come evidenziati in rosso Doc.14**), privi pertanto di abilitazione ed in palese violazione del combinato disposto degli artt.3 comma 6 lett.a) e 11 comma 1 lett.b) del Decreto MIUR n°60 del 10/07/2020 (**Doc.1**) e di tutta la normativa primaria in esso richiamata.

In particolare, le tre supplenze annuali disponibili all'Istituto Pacinotti, risultavano assegnate alle Sigg.re Bonati Alessia, Borio Elisa e Tendola Francesca che tuttavia figuravano collocate rispettivamente al 5°, 13° e 15° posto delle graduatorie di II^ fascia (**Doc.14 evidenziate in rosso**), graduatorie cui l'Ufficio Scolastico Provinciale avrebbe dovuto attingere solo dopo lo scorrimento e convocazione dei docenti abilitati utilmente collocati nella graduatoria di I^ fascia che avevano espresso preferenza per detto istituto.

II.4 Mentre nessun effetto sortivano le successive diffide del sottoscritto difensore (**Doc. da 19 a 21**), nelle more di redazione dell'odierno ricorso la Sig.ra Manea riceveva svariate convocazioni da parte di numerosi Istituti scolastici della Provincia, a seguito dello scorrimento delle rispettive graduatorie, per supplenze brevi ed ad orari ridotti (**Docc. da 25 a 29**).

Tra le altre, la ricorrente riceveva telefonicamente dall'ISP intestato la convocazione ex GPS per l'assegnazione di una supplenza per la classe A049 (cui non aveva optato in sede di domanda) di



sole 12 ore in un Istituto con sede a Levanto, ma da effettuarsi, per 6 ore in un plesso a Deiva Marina e per 6 ore in un plesso di Rio Maggiore, entrambi implicanti 4 ore di viaggio in auto per complessivamente circa 100 km al giorno.

Tuttavia, poiché pressoché contestualmente la ricorrente riceveva anche la chiamata per l'Istituto Capellini Sauro di La Spezia per 18 ore, da ottobre a giugno, per scorrimento della Graduatoria d'Istituto, la stessa si risolveva ad accettare tale ultimo incarico per non restare colpevolmente inattiva, malgrado la durata inferiore rispetto a quella annuale disponibile e di suo diritto all'Istituto Pacinotti di La Spezia ed a rinunciare quindi all'incarico ex GPS di Levanto, con conseguente perdita della 2^a posizione nella graduatoria di I^a fascia A049 (**Doc.30**).

Ciononostante, inspiegabilmente, l'Amministrazione scolastica, dopo la rinuncia all'assegnazione di 12 ore di supplenza ex GPS I^a fascia classe A049 all'Istituto di Levanto (da suddividersi tra Deiva Marina e Riomaggiore), non ha più dato seguito alla convocazione effettuata da Graduatoria dell'Istituto Cappellini di La Spezia., con il risultato che ad oggi la ricorrente è ancora incolpevolmente priva di occupazione, mentre l'Amministrazione sta continuando a coprire le supplenze attingendo solo dalle graduatorie di II^a fascia (**Docc.31 e 32**).

E' evidente il diritto della Sig.ra Manca a rivendicare l'assegnazione provvisoria di una delle tre cattedre disponibili alla data del 09/09/2020 per la supplenza per l'orario settimanale pieno e per l'intero A.S. 2020/2021 presso l'Istituto Pacinotti, quale sede di sua 1^a scelta o all'Istituto Mazzini di 2^a scelta e comunque quelle disponibili in città alla data di definitivo scioglimento della riserva alla già riconosciuta abilitazione all'insegnamento (**Doc.3**) condizionata al positivo superamento della misura compensativa, scioglimento avvenuto con DM del 09/09/2020 (**Doc.16**), con conseguente decorrenza di tutti gli effetti giuridici, così come previsto al punto 4 del DM 31/10/18 (**Doc.3**).

IN DIRITTO

A) SUL FUMUS BONI IURIS.

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO E SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI LA SPEZIA.

I.1 La giurisdizione dell'attuale controversia appartiene senz'altro al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

Nella materia di cui si verte, di scorrimento delle personale scolastico nelle graduatorie della cui formazione non si discute riconoscendone la correttezza, ove quindi l'Amministrazione non esercita alcuna discrezionalità, ma verifica solo la collocazione nella graduatoria di I^a o II^a fascia e la preferenza espressa ed assegna le relative cattedre disponibili per la supplenza in ambito provinciale, facendo quindi riferimento ai requisiti predeterminati da atti normativi (utile



collocazione in graduatoria di I^a fascia e ordine delle preferenze espresse), si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, in forza di quanto disposto dal D.lgs. n.165/01, che limita la giurisdizione del Giudice Amministrativo alle controversie riguardanti le procedure concorsuali per l'assunzione, a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto finale del procedimento ad evidenza pubblica.

Una volta esaurito il procedimento di formazione delle graduatorie, qualsiasi questione successiva in ordine al loro corretto scorrimento, preordinato al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, attiene alla giurisdizione del G.O., chiamato a conoscere del **diritto all'assunzione** e della pretesa di applicazione della vigente normativa agli atti di gestione della graduatoria utili per l'assunzione in servizio e per la quale non residua alcun esercizio del potere discrezionale (art.2 comma 1 D.lgs. n.165/01).

In definitiva si tratta di atti ascrivibili a quelli assunti con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (ex art. 5 comma 2, D.Lgs.n.165/01), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c. (in tal senso Cass. civ., sez. un., sent. n.1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004, T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010).

In particolare, l'art.63 D.Lgs. n.165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, restando devolute al G.A. le controversie in materia di procedure concorsuali e di corretta formazione della graduatoria, qualora si tratti di valutazione di natura discrezionale dei titoli professionali posseduti.

Nel caso di specie si verte invece in tema di aggiornamento e corretto scorrimento e vincolata applicazione della graduatoria provinciale di I^a fascia per l'attribuzione degli incarichi annuali di supplente in ambito provinciale, graduatoria ove sono collocati i docenti muniti di abilitazione all'insegnamento delle relative discipline, così come prescritto dal DM. n.60/20 del 10/07/2020, con conseguente diritto all'assunzione, previa eventuale disapplicazione di atti e provvedimenti amministrativi confliggenti con tale diritto soggettivo perfetto.

In tal senso: *“In materia di **atti di gestione ed aggiornamento** delle graduatorie scolastiche ex permanenti, ora ad esaurimento, e graduatorie di istituto di I, II e III fascia, ove confluiscono soggetti già titolari di abilitazione di stato ovvero di abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare delle relative controversie spetta al Giudice Ordinario, non rientrando tali graduatorie nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, intese quale atto di procedura concorsuale per il reclutamento del*



personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono, invece, al Giudice Amministrativo” (T.A.R. Lazio sentenza n. 2830 del 19/03/2013; Corte di Cassazione n. 3399/08).

In altri termini, laddove si controverta sulla correttezza e legittimità di provvedimenti amministrativi che abbiano determinato una modifica della posizione in graduatoria, con sua conseguente violazione, la giurisdizione è sempre quella del G.O. (in tal senso SS.UU. n.14290/07 e n.3399/08).

I.2) Infine, sulla competenza territoriale del Giudice adito si osserva come, in base all’art. 413 co. 5 c.p.c., le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., sia competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto e quindi anche quello a cui il dipendente ha diritto di essere assunto.

Pertanto, nel caso in cui il contenuto di un provvedimento amministrativo presupposto, di cui non si discute, quali la GPS di I^a fascia per la classe di concorso A48 e la legittima prima preferenza espressa dalla ricorrente per l'Istituto Pacinotti di La Spezia, si configurino come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al costituendo rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (Cassazione, Sez.VI ord. n.10449 22/05/15).

II) SULL'ERRATA GESTIONE DELLA GRADUATORIA DI I^a FASCIA DOVE ERA COLLOCATA IN II^a POSIZIONE LA RICORRENTE E LA MANCATA CORRETTEZZA DELL' ASSEGNAZIONE A DOCENTI COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DI II^a FASCIA DELLA CATTEDRA DI SUPPLENZA PER L'INSEGNAMENTO A TEMPO PIENO PER L'INTERO A.S. PER LA CLASSE DI CONCORSO A48 ALL'ISTITUTO PACINOTTI DI LA SPEZIA PER LA QUALE LA RICORRENTE AVEVA ESPRESSO LA PRIMA PREFERENZA E COMUNQUE PER LA MANCATA ASSEGNAZIONE DELLE DIVERSE CATTEDRE PER LA STESSA CLASSE D'INSEGNAMENTO ALLA RICORRENTE UTILMENTE POSTA NELLA RELATIVA GRADUATORIA DI I^a FASCIA.

Già dall'esposizione in fatto emerge palese l'illegittimità del *modus operandi* del MIUR in quanto non conforme a quanto prescritto nel DM. 60 del 10/07/2020 né nel Decreto del 31/10/18, al cui n°4 si prevedeva che gli effetti giuridici del riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero, a seguito del positivo superamento della misura compensativa prescelta, avrebbe prodotto i relativi effetti giuridici alla data di emanazione del decreto definitivo che reca la data del 09/09 u.s..

L'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico della collocazione nella graduatoria di prima fascia destinata ai titolari dell'abilitazione all'insegnamento nelle rispettive discipline, per preferire i soggetti collocati in una posizione più bassa di una diversa



graduatoria (**Doc. 24 pag.5**), da prescegliersi quale extrema ratio ed alla cui formazione concorrono l'anzianità, il titolo di studio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, che nulla hanno a che fare con l'abilitazione all'insegnamento, che invece l'ultimo DM ha indicato quale unico titolo veramente preferenziale per l'assegnazione delle supplenze, in modo da garantire agli studenti le migliori docenze da parte di soggetti titolati ed abilitati.

II.2 Ma vi è di più, l'Amministrazione ha illegittimamente assoggettato l'assegnazione della supplenza da conferirsi al primo docente abilitato nella relativa graduatoria di prima fascia ad una regolamentazione diversa rispetto a quella prevista dal D.M. e da tutta la normativa che si è negli anni succeduta in tema di assegnazione delle supplenze annuali, in via preferenziale appunto ai titolari dell'abilitazione all'insegnamento, con ciò violando i criteri di correttezza e buona fede.

Il principio meritocratico discende dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. e deve uniformare tutto quanto riguarda il pubblico impiego, in particolare il reclutamento del personale e questo implica che, a maggior punteggio e titoli, corrisponda anche maggior favore dato dalla preferenza nell'assunzione. Nel nostro caso, il criterio meritocratico sostanziato nella collocazione al 2° posto della graduatoria di prima fascia, con riserva venuta meno il 09/09/2020, insieme a quello dell'ordine delle preferenze che aveva visto la ricorrente scegliere come prima sede l'Istituto Pacinotti di La Spezia, dove avrebbe potuto più agevolmente coniugare le esigenze di vita, familiari e professionali, doveva restare prioritario rispetto invece all'intervenuta scelta di altri soggetti "pescati" dalla graduatoria di II^ fascia che accoglie gli aspiranti supplenti privi di abilitazione all'insegnamento.

Ragionando al contrario, si arriverebbe all'assurdo di permettere che docenti muniti di abilitazione e con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti privi di abilitazione all'insegnamento e con punteggio più basso.

Di conseguenza si assisterebbe ad una violazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 Cost., principio fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale, nei procedimenti concorsuali della P.A. deve riconoscersi la preferenza a chi ha un punteggio maggiore.

Una diversa interpretazione della norma comporterebbe la violazione del principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito.

La procedura di cui alle GPS, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent. 5611/2011).

Ne segue, come già detto, che il criterio della titolarità dell'abilitazione all'insegnamento e, solo in subordine a questo, quello del superiore punteggio, restano comunque prioritari rispetto a qualsiasi



altro, allo stato incomprensibile, criterio adottato nel caso di specie dall'Amministrazione resistente rispetto all'ordine delle preferenze.

Per ciascuna preferenza indicata e comunque per qualsiasi docenza disponibile, prevale l'aspirante munito di abilitazione, a prescindere dal punteggio conseguito, tant'è che il legislatore ha previsto due distinte graduatorie, laddove invece, l'ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di titolo abilitante e di punteggio.

Nel nostro caso la ricorrente vantava anche il diritto di precedenza nella scelta della sede, l'Istituto Pacinotti che aveva indicato come 1^ scelta o l'Istituto Mazzini come 2^ scelta **(Doc.10)** in quanto idoneo a soddisfare le sue esigenze familiari e di vita.

II.3 Benchè l'amministrazione convenuta non abbia mai riscontrato in alcun modo le mail della ricorrente e le due diffide inviate per il tramite del sottoscritto difensore, diffide in cui, oltre ad allegare il Decreto dello stesso Ministero di riconoscimento definitivo, ben si chiariva la decorrenza immediata dei relativi effetti giuridici ed il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere la supplenza nella sede prescelta **(Doc.18)**, la stessa apprendeva dalla mera visione del sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia che le erano stati preferiti tre aspiranti supplenti privi di abilitazione e pertanto iscritti nella graduatoria di seconda fascia cui attingere in via gradata **(Doc.24)**.

Ad oggi, dalla visione del sito dell'USP di La Spezia, non è dato sapere se tali docenti abbiano ottenuto l'incarico e stipulato il relativo contratto.

Peraltro, ad oggi, la Sig.ra Manea non è ancora stata convocata per nessuna supplenza dalle GPS per la classe di concorso A048, per la quale aveva espresso la sua preferenza in sede di domanda, mentre ha ricevuto la ricordata in fatto convocazione per la classe A049 per sole 12 ore all'Istituto di Levanto, da suddividersi tra 2 plessi distanti tra loro, Riomaggiore e Deiva Marina, cui è stata indotta a rinunciare, con conseguente ingiusta perdita del posto in graduatoria, dopo esser stata convocata nelle stesse ore all'Istituto Capellini, in centro città a La Spezia, per una supplenza di 18 ore fino a giugno, cui però l'istituto non ha più dato inspiegabilmente seguito.

Diversamente, come risulta dall'elenco delle assegnazioni pubblicato sul sito dell'USP di La Spezia, tutti i posti di supplenza annuale, ad orario completo per entrambe le classi di concorso in cui la ricorrente è abilitata, sono stati erroneamente assegnati a docenti non abilitati, figuranti in GPS di II^ fascia, classificati in posizioni successive a quella della ricorrente **(Docc.14 e 24 in cui si potranno confrontare le attribuzioni con le rispettive posizioni nella graduatoria di II^ fascia)**.

In definitiva, la Sig.ra Manea, a far data dal 09/09/2020, anteriore alla data d'inizio del corrente A.S. e comunque prima delle convocazioni per l'assegnazione delle supplenze dei candidati iscritti nelle



GPS di II^a fascia, ha pieno diritto ad ottenere la sede secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione alla GPS di I^a fascia per la classe di concorso A048, cui è stata ingiustamente pretermessa, con conseguente disapplicazione dei provvedimenti di assegnazione ai terzi, collocati nella graduatoria di II^a fascia e comunque degli effetti derivanti dalla rinuncia all'incarico di 12 ore di supplenza all'Istituto di Levanto, con sedi di servizio a Deiva Marina e Rio Maggiore per la classe di concorso A049.

II) SULLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

II.1 Il danno derivante dalla mancata assunzione. Per le ragioni esposte ai punti che precedono emerge chiaramente il diritto dell'odierna ricorrente ad essere convocata nella sede prescelta dal momento in cui ha conseguito il riconoscimento definitivo dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A048 e A049 e, per converso, ottenere l'assunzione per la supplenza annuale in una delle tre posizioni libere all'Istituto Pacinotti di La Spezia, quale istituto di sua prima scelta, laddove non aveva "rivali" in graduatoria, con conseguente stipula del relativo contratto.

Ora, appare pacifico che detta mancata convocazione abbia cagionato all'odierna ricorrente un notevole danno economico rappresentato, non solo dall'impossibilità di percepire gli stipendi e gli emolumenti relativi a detta assunzione, con decorrenza quanto meno dall'inizio dell'A.S. e far così fronte alle normali esigenze di vita della sua famiglia, composta anche da una bambina di 21 mesi, ma anche curricolare per non poter vantare ad oggi alcun tipo d'assunzione, neppure da Graduatoria d'Istituto, essendosi vista "bloccare" per non meglio precisati motivi l'assegnazione delle 18 ore di supplenza fino a giugno all'Istituto Capellini.

Il Consiglio di Stato ritiene che nel caso analogo a quello di specie del docente di ruolo, l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso *in re ipsa*, e lo commisura, in via equitativa, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione, detraendo le somme eventualmente percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.

II.2 Il danno da ritardo e da comportamento improntato a mala fede da parte dell'Amministrazione resistente. Come documentato in fatto, il procedimento volto al riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero è stato emesso a distanza di tre anni rispetto all'istanza integrata il 28/08/17, mentre il termine legale ne fissa la durata in 4 mesi.

In tutti questi anni, passati dalla ricorrente a sollecitare gli uffici (Docc.4, 7, 15 e da 17 a 23), per



ottenere prima il decreto, poi l'assegnazione al tirocinio quale misura compensativa prescelta, la relazione conclusiva del medesimo, il decreto definitivo ed infine aspirare ad una supplenza annuale, ben avrebbe potuto la ricorrente vantare il relativo titolo per essere, già negli anni passati, da subito inserita nella GPS di prima fascia ed ottenere così la supplenza annuale di cui aveva diritto, se solo l'Amministrazione avesse concluso nei termini il procedimento di riconoscimento.

Diversamente, la ricorrente si trova oggi costretta all'odierno defatigante ricorso per ottenere l'assegnazione della supplenza annuale che invece è stata illegittimamente assegnata a docenti privi di abilitazione inseriti in graduatoria di seconda fascia.

A tal proposito, nei giorni scorsi la Suprema Corte, con ordinanza 16665/20 ha avuto modo di affermare che: *“in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”* (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020). Nel nostro caso, le condizioni risultano senz'altro deteriori avendo intanto la ricorrente irrimediabilmente “perso” il primo mese di docenza a causa dell'illegittimità e ritardo dell'agire amministrativo.

A tali importi andrà senz'altro aggiunto il grave danno curricolare ed il conseguente disagio subito a causa del descritto comportamento, improntato a malafede tenuto dagli organi dell'Amministrazione resistente che:

- prima l'ha convocata per scorrimento di GPS per la classe di concorso A049 per una supplenza breve fino a giugno, a tempo ridotto di 12 ore, da dividersi nei due plessi scolastici di Deiva Marina e Riomaggiore (**Doc.31**), quindi oltre modo disagiata per chi aveva pieno diritto di vedersi assegnare una supplenza annuale a La Spezia in quanto, si ripete, docente abilitata collocata in 2^a posizione nelle graduatorie di I^a fascia nelle due citate classi di concorso;
- contestualmente, l'ha convocata per scorrimento di graduatoria d'istituto per la classe di concorso A48 al plesso del Cappellini di La Spezia (**Doc.28**) per una supplenza breve, ma di



18 ore, inducendola di fatto a rinunciare alla superiore convocazione per la classe A049 con conseguente perdita della priorità nella relativa graduatoria di I^a fascia;

- in seguito, una volta “assicuratasi” la rinuncia alla supplenza nei due plessi di Levante per la classe di concorso A049 (**Doc.31**), le ha di fatto negato l'assegnazione delle 18 ore settimanali di supplenza all'Istituto Cappellini in precedenza comunicate senza dar più seguito alla convocazione effettuata attingendo dalle graduatorie d'istituto.

Risultando oltre modo gravosa la prova in ordine alla determinazione di tale danno, di natura certamente extra contrattuale, derivante da comportamento inerte e scomposto, per non dire improntato a malafede, lo si ritiene equo quantificare in € 10.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.

B) IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, tuttavia, è evidente che difficilmente l'instaurando giudizio ordinario si concluderà entro il corrente anno scolastico, residuando così alla ricorrente, solo la tutela risarcitoria, nella misura peraltro limitata sopra vista.

B.1 In assenza di un provvedimento cautelare con cui Codesto Giudice ordini lo scorrimento della GPS di I^a fascia classe A048, con assegnazione alla ricorrente di una delle tre cattedre disponibili per la supplenza annuale a tempo pieno settimanale di 18 ore all'Istituto Pacinotti di La Spezia di sua prima scelta in sede di domanda, oppure, in gradata alternativa una supplenza annuale per la medesima classe di concorso all'Istituto Mazzini o ad altro istituto cittadino di istruzione secondaria di 2° grado o per quella A049 in plessi scolastici siti nel Comune di La Spezia, questa vedrebbe preclusa qualsiasi possibilità di essere assunta a tempo pieno determinato per tutta la durata del corrente anno scolastico, al fine di svolgere un incarico di docenza, come invece è suo diritto non riparabile per equivalente.

Ed invero la ricorrente, a causa del mancato scorrimento della graduatoria di I^a fascia e mancata assegnazione della supplenza per l'intera durata del corrente A.S. che le sarebbe spettata di diritto per la classe A048 di prima scelta, risulta già ora privata della possibilità di percepire un reddito nel breve periodo, essendo allo stato incolpevolmente inoccupata, confidando ragionevolmente nella convocazione per una supplenza annuale, visto il piazzamento in seconda (e ultima) posizione di due GPS di I^a fascia per ben 2 classi di concorso.

La stessa, invece, si trova oggi costretta ad uno stato di incertezza per il futuro, tale da incidere negativamente anche sul suo equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali.

Risulta, inoltre, palese come la medesima necessiti di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita, quale potrebbe essere una supplenza e/o contratto a termine con il Miur, in forza ed



in conseguenza del suo già avvenuto inserimento senza riserva alcuna nelle graduatorie Provinciali delle Supplenze di I^a fascia per le classi di concorso A048 e A049, senza che ne sia seguito un incarico, preferendole docenti inseriti in GPS di II^a fascia, come si è documentalmente provato.

B.2 Ma non è tutto, come si è detto la ricorrente è stata suo malgrado costretta a rinunciare all'incarico proposto a seguito dello scorrimento della GPS di I^a fascia per la classe di concorso A049 ove pure la stessa si trovava utilmente collocata a seguito dell'intervenuto riconoscimento definitivo da parte del MIUR del titolo di abilitazione conseguito all'estero, rinuncia cui la ricorrente, si ripete, è stata costretta a causa della non remuneratività dell'incarico, di orario e durata ridotti, da svolgersi all'estremo confine provinciale, in due plessi notevolmente distanti tra loro e dalle principali vie di comunicazione da La Spezia.

Ebbene, a seguito di tale rinuncia la ricorrente, in applicazione di quanto disposto all'art.14 comma 1 lett.a) punto i) dell'ultimo DM n.60 del 10/07/2020, avrebbe perso la possibilità di conseguire supplenze annuali per il medesimo insegnamento.

Diversamente, se all'inizio del corrente anno scolastico l'Amministrazione avesse correttamente applicato il comma 6 dell'art.12 del DM 60/20 e provveduto al regolare scorrimento della GPS di I^a fascia per la classe di concorso A048 dove la ricorrente era collocata meritatamente al 2° posto ed aveva espresso la sua prima preferenza:

- a) avrebbe regolarmente ottenuto l'incarico di supplenza annuale all'Istituto Pacinotti di La Spezia ad orario pieno;
- b) non sarebbe stata in seguito convocata all'Istituto di Levanto per scorrimento della GPS di prima fascia per la classe di concorso A049 per un incarico, di durata inferiore all'annuale e per sole 10 ore da dividersi in due plessi scolastici notevolmente distanti tra loro;
- c) non sarebbe stata costretta a rinunciare a causa dell'assoluta non remuneratività dell'incarico e non avrebbe pertanto quindi già perso la possibilità di conseguire le supplenze sulla base della GPS per il medesimo insegnamento della classe A049 (**Doc.32**).

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), lo stesso è rappresentato dall'impossibilità di poter attendere l'esito di un giudizio ordinario in quanto:

1. si è già subita perdita della possibilità di ottenere un incarico annuale di supplenza nella classe A049, a seguito della riferita necessitata rinuncia all'illegittimo incarico di supplenza breve nell'Istituto di Levanto per un orario anch'esso inferiore, possibilità che verrà ristabilita solo in accoglimento dell'odierno ricorso;



2. vista la numerosità, per non dire caoticità, delle convocazioni che si stanno incessantemente susseguendo in questi giorni (**Docc.da 25 a 32**), potrebbe anche capitare che alla ricorrente venga proposto, così come purtroppo è già successo per la classe di concorso A049, un incarico di supplenza a seguito di scorrimento della GPS di prima fascia anche per la classe di concorso A048 in diverso istituto, magari anch'esso lontanissimo da La Spezia ed a cui si potrebbe trovare costretta a rinunciare, così perdendo l'irripetibile e faticosamente meritato, 2° posto nella graduatoria di I^ fascia, oppure ad accettare, per non perdere detta "priorità acquisita", con conseguente sacrificio della sua organizzazione familiare che contempla anche l'accudimento ad una bambina di soli 21 mesi;
3. occorre evitare l'inutile protrarsi del danno curricolare che la ricorrente sta subendo per ogni mese di insegnamento perso a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione;
4. è in corso anche l'evidente lesione del primario interesse pubblico perseguito dal legislatore di cui nessuna cura hanno avuto le istituzioni scolastiche in epigrafe, che hanno preferito incaricare solo soggetti sforniti di abilitazione e collocati nella inferiore e diversa graduatoria della II^ fascia, riservata a soggetti privi di abilitazione all'insegnamento e muniti del solo titolo di studio, piuttosto che una docente abilitata e preparata, posta al 2° posto della graduatoria di I^ fascia.

Si impone, pertanto, la necessità di un giudizio d'urgenza che consenta alla ricorrente di prendere servizio per l'intero anno scolastico ed a tempo pieno, con tutto ciò che ne consegue, non solo a livello economico, ma anche curricolare a titolo di attribuzione del punteggio relativo al servizio che avrebbe integralmente prestato se l'Amministrazione non avesse tenuto un comportamento illegittimo prima ed inerte poi.

Tra l'altro, il carattere dell'urgenza del caso di specie è evidente se solo si pensa che l'incarico di supplenza di cui si discute ha validità per un solo anno scolastico (2020/21) e quindi un provvedimento dato a distanza di mesi, con l'approssimarsi della fine dell'anno scolastico, non recherebbe alcun concreto vantaggio né per la ricorrente né per i discenti.

Nel caso in esame sussistono quindi sia l'imminenza che la gravità ed irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Non ci resta a tal fine che evidenziare, ancora una volta, che l'esatto diritto vantato non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente, che resta tuttora esposta ad una chiamata dalla GPS di I^ fascia per un incarico di supplenza, magari di durata infra annuale e per orario ridotto in sedi lontane da La Spezia, con conseguente compromissione nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea mancata



assegnazione della sede di prima scelta a seguito del regolare scorrimento della graduatoria da parte del Ministero abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente, mentre l'accoglimento della misura cautelare consentirebbe l'affermazione del principio di “chiovendana” memoria per il quale la durata del processo non deve andare a detrimento delle ragioni del richiedente.

Nel caso di specie la durata del processo ordinario renderebbe inutile una sentenza di accoglimento che interverrebbe ad anno scolastico ormai concluso, con conseguente impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria “per equivalente” al danno curricolare ed alla vita familiare e di relazione che verrebbe provocato da un incarico di supplenza da GPS lontano da La Spezia o da un intero anno scolastico da “inoccupata”.

In casi analoghi al presente, la giurisprudenza ha ritenuto che: *“sussiste il periculum in mora, non potendo conseguire la ricorrente il contratto di lavoro nelle more del giudizio ordinario”* (Tribunale di Ragusa ord.cautelare 24/02/06 in Il diritto.it, in caso di mancato scorrimento di graduatoria nella quale la ricorrente era stata inserita con riserva da parte del G.A.) ; *“implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito, quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente”* (Cfr. **Ordinanza Trib. Ragusa, in composizione collegiale, del 02/12/2015**).

C) SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE CON DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

Si è documentato in fatto come, sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia (**Docc. Da 25 a 32**), per mail e talvolta anche telefonicamente, continuino a susseguirsi convocazioni a vario titolo della ricorrente, ma nessuna ex GPS, classe A048.

In caso di convocazione ex GPS, fino alla definizione, almeno in via interinale dell'odierno giudizio, la stessa ricorrente “rischia”, come detto, una convocazione in sedi disagiate oppure per periodi limitati o ad orario inferiore a quello cui avrebbe avuto pieno diritto se fosse stato dato legittimo corso alla vista graduatoria di I^a fascia ed all'ordine della sua prima preferenza espressa ed un suo eventuale rifiuto comporterebbe la perdita della posizione nella graduatoria di I^a fascia.

Ciò è suscettibile di comportare gravissimo ed irreparabile danno alla situazione della ricorrente che si troverà costretta ad accettare tali disagiati incarichi, come già successo per la classe A049, pur di non perdere la posizione prioritaria assunta – la seconda- nella graduatoria di I^a fascia per la classe A048.

Anche qui ricorre il periculum che non consente il differimento, anche dei soli pochi giorni necessari a consentire la notifica del ricorso e la comparizione delle parti, periculum che risulta in re ipsa se si considerano anche solo gli esborsi necessari ai trasferimenti, rapportati al limitato



ammontare dello stipendio medio per poche ore settimanali di supplenza in una materia come l'educazione fisica, oltre tutto notoriamente non suscettibili di essere accorpate in un solo giorno per ogni classe.

Diversamente, risulta intollerabile pretendere che la ricorrente attenda i tempi per l'instaurazione del contraddittorio a fronte dell'evidenza documentale delle violazioni commesse e mantenute malgrado gli svariati solleciti inviati cui non è mai stato dato riscontro.

Infine, trattandosi di ricorso che riguarda una sola ricorrente, l'accoglimento della presente istanza cautelare non procurerebbe alcun disagio organizzativo nel ripristino della legalità violata (cfr. Tribunale di Pordenone, ordinanza 2.11.2015; Tribunale di Cagliari, ordinanza 27.07.2012; Tribunale di Rimini, ordinanza 19.11.2012).

D) SULLA RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione di una supplenza annuale per la classe di concorso A048 per la Scuola Secondaria di 2° grado presso l'Istituto Pacinotti di La Spezia, quale sua prima scelta in sede di domanda di partecipazione alle GPS di I^ fascia a seguito di legittimo scorrimento della stessa, o, in subordine, all'Istituto Mazzini di La Spezia, quale sua seconda scelta, o in ulteriore subordine, in qualsiasi altro Istituto sedente in La Spezia anche per la classe di concorso AO49 per la Scuola secondaria di I° grado e A048 per quella di II° grado.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'assegnazione alla ricorrente di una supplenza annuale per le citate classi di concorso sarebbero dalla medesima "scavalcati" e quindi sostituiti qualora già assegnatari

Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile, non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento.

Quanto sopra giustifica la sottostante richiesta di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati, la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web del MIUR e Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di La Spezia e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico dell'Istituto resistente.



Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Paula Nicoleta Manea, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede all'On. Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare ed in ogni caso, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio – l'essere sostituiti nell'assegnazione della supplenza all'Istituto Pacinotti o, in via gradata, Istituto Mazzini o altro istituto per le classi A048 e A049 di La Spezia per l'intero corrente anno scolastico - dall'accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi, **autorizzare**, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR e Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di La Spezia, ponendo il relativo ordine a carico dell'Istituto resistente, ovvero con le modalità ritenute più congrue.

In via principale, con decreto inaudita altera parte, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di assegnazione della supplenza per l'intero corrente anno scolastico all'Istituto Pacinotti di La Spezia per la classe di concorso A048, nella parte in cui detta supplenza annuale ed a tempo pieno non è stata assegnata alla ricorrente collocata al 2° posto senza riserve a far data dal 09/09/2020 della Graduatoria Provinciale di I^ fascia, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di partecipazione, oppure, in via gradata e salvo gravame, presso l'Istituto Mazzini di La Spezia o qualsiasi altro Istituto sedente nel Comune di La Spezia ed è stata invece illegittimamente assegnata a soggetti collocati nella graduatoria di II^ fascia;

- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alle premesse in fatto ed in diritto, il diritto della ricorrente ad avere attribuita la propria sede di servizio presso la prima sede prescelta dell'Istituto Pacinotti di La Spezia, oppure all'Istituto Mazzini di La Spezia secondo l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di partecipazione, oppure, in via gradata e salvo gravame, presso qualsiasi altro Istituto sedente nel Comune di La Spezia;

- **in subordine ed in ogni caso,** fissare l'udienza di comparizione delle parti, per procedere agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e ritenuta l'erroneità del provvedimento di assegnazione delle supplenze annuali all'Istituto Pacinotti di La Spezia per l'intero anno scolastico per la classe di concorso A48 a soggetti collocati nella graduatoria di II^ fascia, in luogo della ricorrente collocata al 2° posto della graduatoria di I^ fascia, o all'Istituto Mazzini o in qualsiasi altro istituto scolastico di istruzione secondaria di secondo grado sedente in città, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il diritto della ricorrente stessa ad avere attribuita la propria sede di servizio secondo



l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di partecipazione alla GPS della provincia di La Spezia e pertanto all'Istituto Pacinotti di La Spezia;

- per l'effetto, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della supplenza a tempo pieno stipulando il relativo contratto di lavoro, per l'intero corrente anno scolastico per la classe di concorso A048 presso la sede dell'Istituto Pacinotti di La Spezia secondo l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di partecipazione alle GPS di I^a fascia della Provincia di La Spezia, eventualmente determinando in via di autotutela l'annullamento e/o risoluzione dei contratti di lavoro stipulati in violazione dell'ordine della Graduatoria Provinciale per le Supplenze di I^a fascia dell'Ufficio Scolastico di La Spezia.

NEL MERITO

- *a) accertata l'illegittimità dei provvedimenti che non hanno consentito l'immediata assegnazione alla Sig.ra Paula Nicoleta Manea di una delle tre supplenze annuali disponibili a tempo pieno presso l'istituto Pacinotti di La Spezia in violazione della GPS di I^a fascia dell'USP di La Spezia per la classe di concorso A048, ove la Stessa Sig.ra Manea risultava collocata in prima posizione ed aveva richiesto come prima sede di assegnazione tale istituto, o comunque, in via graduata, salvo gravame, presso qualsiasi altro istituto sedente a La Spezia a seguito dello scorrimento delle graduatorie di I^a fascia per le classi di concorso A048 e A049;*
- *b) disapplicati tali provvedimenti ai sensi degli artt.4 e 5 della L.n.2248/1865 all.E;*
- *c) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnata per l'intero corrente anno scolastico, con effetti giuridici ed economici retroattivi, detta supplenza, avendo ottenuto il riconoscimento definitivo del titolo di abilitazione per tale classe di concorso ai sensi e per gli effetti della vigente normativa a far data dal 09/09/2020, data di emanazione del Decreto di riconoscimento definitivo del titolo di abilitazione per le classi di concorso A048 e A049 a seguito del positivo superamento delle misure compensative previste;*
- *d)per l'ulteriore effetto condannare l'Amministrazione resistente a stipulare il contratto di lavoro con la ricorrente per l'intero anno scolastico corrente;*
- *e)come verrà ulteriormente dimostrato nell' instaurando giudizio di merito, condannare il MIUR a risarcire il danno subito dall'odierna ricorrente per le ragioni di cui in premessa, nella misura che verrà quantificata e o provata in corso di causa o nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.*



Con vittoria di spese e competenze di tutte le fasi del presente giudizio.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e che pertanto è soggetta al pagamento del contributo unificato per € 259,00.

Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale avversario.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) DM MIUR n.60 del 10.07.20
 - 2) Comunicazione ricevimento istanza MIUR integrata 28.08.17;
 - 3) D.D. n.1516 del 31.10.18 di riconoscimento del titolo con riserva;
 - 4)Sollecito 03.12.18 tirocinio;
 - 5)Richiesta nulla osta Massa 11.12.18;
 - 6)Richiesta nulla osta per tirocinio 03.05.19;
 - 7)Sollecito nulla osta opzione tirocinio 04.06.19;
 - 8)Comunicazione misura compensativa 28.11.18;
 - 9)Assegnazione Alighieri 11.09.19;
 - 10)Allegato D scelta sede;
 - 11) Istanza iscrizione GPS ed Istituto 05.08.20
 - 12)Elenco disponibilità supplenze scuole 2°grado A048 in verde;
 - 13)GPS A048 I^ fascia;
 - 14)GPS A048 II^ fascia;
 - 15)Sollecito riconoscimento 08.09.20;
 - 16)Decreto definitivo riconoscimento n.1479 de 09.09.20;
 - 17)Mail da Manea a USP 16.09.20;
 - 18)Diffida US La Spezia 16.09.20;
 - 19)Ricevuta protocollo USP La Spezia;
 - 20)Ricevuta protocollo MIUR;
 - 21)Diffida 18.09.2020;
 - 22)Ricevuta protocollo MIUR;
 - 23) Ricevuta protocollo USP La Spezia;
 - 24)Elenco incarichi attribuiti;
 - 25)Convocazione Graduatorie d'Istituto A049 Vezzano 29.09.20;
 - 26) Convocazione Graduatorie d'Istituto A049 S.Stefano Magra;
 - 27) Convocazione Graduatorie d'Istituto A049 Follo 30.09.20;
 - 28) Convocazione Graduatorie d'Istituto A048 Capellini;
 - 29)Convocazione Graduatorie d'Istituto A049 Melara;
 - 30)Mail da Manea a Ist.Capellini 01.10.20;
 - 31)Mail rinuncia 12 ore Deiva Riomaggiore;
 - 32)Quarta convocazione GPS La Spezia secondaria II° grado.
- Massa-La Spezia, 7 ottobre 2020

Avv.Francesca Abeniacar
(firmato digitalmente)

